

Repubblica Italiana
Regione Siciliana



Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico
Servizio 1
“Prevenzione secondaria, malattie professionali e sicurezza nei luoghi di lavoro”

Ricorso avverso il verbale di disposizione n. 09/2026 del 28/07/2026 ai sensi dell'art. 14 c. 5 del D.Lgs. 81/08 erogato dal Servizio Pre.S.A.L. dell'A.S.P. di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Sicilia e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, aggiornato ed integrato con il D.Lgs 3 agosto 2009, n.106;

VISTO il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare l’art. 6 bis che disciplina i rapporti tra le regioni, le università e le strutture del servizio sanitario regionale;

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione”;

VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante: “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Legge di depenalizzazione”;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1191 “Semplificazioni dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTO il D.A. n. 304/12 del 20 febbraio 2012 “Modalità operative inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.”;

VISTO il ricorso, ai sensi del D.A. n. 304/12, presentato dall’A.I.F.E.S. Formazione con sede legale in Roma via Gianluigi Bonelli n. 40;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D.A. n. 304/12, alla disamina degli atti difensivi pervenuti mezzo pec in data 24/08/2026 e assunti al prot. n. 26837 del 25/08/2026 di questo Dipartimento;

CONSIDERATO che il Gruppo di lavoro costituito ai sensi dell’Art. 4 comma 5 del D.A. n. 304/12, al fine di esprimere il parere, ha proceduto alla disamina degli atti;

VISTO il verbale di riunione del suddetto gruppo di lavoro, riunitosi in data 09 settembre 2026;

VISTE le determinazioni del gruppo di lavoro, istituito ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D.A. 304/12 che ha esaminato il ricorso avverso il verbale n. 09/2026 del 28/07/2026 ai sensi dell’art. 14 c. 5 del D.Lgs. 81/08 erogato dal Servizio Pre.S.A.L. dell’A.S.P. di Catania

DECRETA

Art. 1

Per quanto citato in premessa, ai sensi dell'art. 4 del D.A. n. 304/12 del 20 febbraio 2012, si rigetta, il ricorso presentato dall'A.I.F.E.S. Formazione con sede legale in Roma via Gianluigi Bonelli n. 40, avverso al verbale di disposizione n. 09/2026 del 28/07/2026 ai sensi dell'art. 14 c. 5 del D.Lgs. 81/08 erogato dal Servizio Pre.S.A.L. dell'A.S.P. di Catania, poichè *“....il D.A n. 1432 del 2019 della Regione Siciliana all'art. 1 e 2 riporta che i corsi di Formazione compreso gli aggiornamenti per le attrezzature di lavoro come le PLE devono essere espletati in conformità al D.Lgs 81/08 e all'Accordo Stato Regioni del 2012, specificatamente all'interno delle Linee Guida (Allegato A) per i corsi riguardanti le attrezzature di lavoro (art.73 comma 5 dell'81/08), il Decreto recepisce integralmente l'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, dove è specificato che per i moduli teorici (giuridico e tecnico) il docente deve possedere i requisiti del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 (qualifica di formatore per la Sicurezza) mentre per il modulo pratico viene esplicitamente richiesto che il docente abbia una esperienza professionale pratica documentata almeno triennale nelle tecniche di utilizzo dell'attrezzatura per cui si effettua il Corso (Art. 2 soggetti formatori e requisiti dei docenti e punto 2.1 individuazione e requisiti dei docenti Allegato A)....”* e che *“..... per quanto riguarda il corso oggetto del ricorso, trattasi di un aggiornamento dove l'ente AIFES ha usufruito della possibilità, introdotta dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 12 dell'11 marzo 2013, di svolgere le 3 ore della parte pratica interamente in aula, tuttavia questa deroga modifica solamente il luogo e la modalità di erogazione della lezione ma non cambia la natura degli argomenti trattati che restano sicuramente, a tutti gli effetti di carattere pratico operativo, pertanto le motivazioni. per cui il requisito del docente non decade, sono legate al fatto che la competenza non cambia, infatti la Circolare 12/2013 specifica che in aula devono essere trattati tutti gli argomenti del modulo pratico (per es. tecniche di posizionamento, procedure di emergenza etc.), ne deriva che il docente, per spiegare e illustrare le dinamiche pratiche in aula deve necessariamente possedere una esperienza sul campo e che nessuna deroga per i formatori, infatti né il D.A. 1432/2019 né le circolari ministeriali nazionali, hanno mai previsto e/o pubblicato sui requisiti dei docenti per i corsi di aggiornamento”*.

Art. 2

Il presente Decreto verrà trasmesso al responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Salute, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e D. lgs n. 33/20113 e ss.mm. e ii.

Palermo, 15/09/2026

Il Responsabile ad interim del Servizio
(Dott. Sebastiano Pollina Addario)

Il Dirigente Generale
(Dott. Giacomo Scalzo)